SEGUE AVVERTENZA
477

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGION. DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruzione e Form. Prof.
VISTO:
preso nota al n. 392
Progr. n. 580
Palermo, li 14 LUG. 2014
Il Direttore Capo della Rag. Centrale

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

***Dipartimento** regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale*

IL DIRIGENTEGENERALE

D.D.G. n. 2579 del 05 GIU. 2014

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21:

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale";

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTE le "Disposizioni 2013 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con D.A. 23 luglio 2013;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 7/03/FP del 26 giugno 2003, pubblicata in G.U.R.S. n. 30 del 4 luglio 2003, concernente "Direttiva per la programmazione e gestione del P.R.O.F. – Piano Regionale dell'Offerta Formativa ex L.R. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2004-2006";

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

CONSIDERATO che con i DD.DD.GG. nn. 184 del 27 giugno 2006 e 589 del 22 dicembre 2006, tra gli altri, è stata riconosciuta in favore dell'Ente C.I.P.A. AT Ragusa l'ulteriore complessiva somma di Euro 23.787,00, relativamente al costo del personale utilizzato dal predetto Ente nei progetti inseriti nel P.R.O.F. 2006;

RILEVATO che con l'informativa per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa emessa dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, prot. n. G 59029/GA del12/09/2011:

1. l'accettazione del finanziamento, attraverso la sottoscrizione dell'atto di adesione, costituisce per l'ente di formazione il limite massimo di spesa finanziabile dall'amministrazione regionale;
2. la predeterminazione del finanziamento da parte dell'amministrazione regionale, individua il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall'ente privato, ammesso a quello specifico finanziamento, e che lo stesso si obbliga a svolgere alle condizioni contenute nell'atto di adesione;
3. la stretta correlazione tra il decreto di finanziamento e la sua formale accettazione, quale esborso massimo esigibile per l'espletamento dell'attività di formazione finanziata, agevolmente desumibile sia sulla base del comune buon senso che in base ai principi di economicità e di sana gestione finanziaria;
4. la valenza del decreto di finanziamento che misura a priori l'utilità dell'esternalizzazione della specifica attività di formazione;

5. l'assenza di norme primarie o secondarie che legittimano l'ente privato a richiedere, e l'amministrazione regionale ad erogare, somme ulteriori rispetto a quelle predeterminate nel decreto di finanziamento originario;
6. la mancanza di regolamentazione delle integrazioni, connessa alla loro incompatibilità logica e giuridica, sia con le regole ordinarie di comune buon senso, sia con il sistema vigente dell'affidamento privato ad enti di formazione, ancorato non solo alla predeterminazione dell'importo massimo finanziabile, ma anche all'accettazione da parte dell'ente privato di formazione a svolgere il progetto formativo nei limiti del finanziamento;

RILEVATO che con atto di citazione emesso in data 29/6/2011, la Procura regionale per la Sicilia della Corte dei Conti, ha citato in giudizio i soggetti ivi meglio indicati, chiedendone la condanna al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di Euro 1.742.356,44, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per i motivi ivi meglio indicati;

RILEVATO che con sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in accoglimento delle tesi della Procura Regionale della Corte dei Conti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la configurazione della responsabilità amministrativa, per i motivi ivi meglio indicati ed ha pertanto condannato i soggetti sopra indicati al pagamento dell'importo complessivo di Euro 1.481.968,84, detratto l'importo di cui previamente recuperato dall'Amministrazione pari ad Euro 260.387,60, corrispondente all'integrazione del finanziamento disposta in favore dell'A.N.F.E - Delegazione Regionale Sicilia;

RILEVATO che con sentenza n. 259/A/2013 del 19/09/2013 resa dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, è stata confermata la sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012;

RILEVATO altresì che, con sentenza n. 410 del 14/03/2014, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in accoglimento delle tesi della Procura Regionale della Corte dei Conti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la configurazione della responsabilità amministrativa, per i motivi ivi meglio indicati, condannando ulteriori soggetti al pagamento dell'importo complessivo di Euro 4.992.195,87, contestando l'intervenuta integrazione del finanziamento concesso in favore di diversi Enti di Formazione Professionale a valere sul P.R.O.F. 2007;

CONSIDERATO che l'annullamento in autotutela degli atti amministrativi di concessione delle integrazioni costituisce atto dovuto per l'amministrazione regionale "*atteso che l'interesse pubblico alla sua adozione è in re ipsa, stante l'esborso di denaro pubblico senza titolo, e non essendo rinvenibile alcuna situazione di affidamento oggettivo in capo al beneficiario, che non può discendere da un atto illegittimo*" (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 29 gennaio 2013, n. 559; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 9 dicembre 2010, n. 8639);

RITENUTO che secondo la giurisprudenza costante "*il recupero dell'indebito è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, che non richiede specifica motivazione atteso che l'interesse pubblico è in re ipsa in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo*" (così: Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 10 maggio 2012, n. 2704; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 10

maggio 2011 n. 2704; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 16 settembre 2011 n. 5234; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 11 dicembre 2012, n. 6345; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 232 del 17 gennaio 2011; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 14 giugno 2012, n. 3528);

CONSIDERATO che sulla scorta del principio di diritto fissato dalla Corte dei Conti con la infra citate sentenze n. 2947/2012 del 29/10/2012, n. 259/A/2013 del 19/09/2013 e n. 401 del 14/03/2014, si configura nella fattispecie un indebito oggettivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 cod. civ., per il quale l'Amministrazione regionale, che ha eseguito il pagamento non dovuto, ha l'obbligo di recuperare ciò che ha pagato;

VISTA la nota prot. n. 22630 del 04/04/2013 inviata all'Ente C.I.P.A. AT Ragusa, con la quale sulla scorta della illegittimità delle integrazioni sancita dalla Corte dei Conti, il Dirigente Generale ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato, *inter alia*, all'annullamento e ritiro in autotutela del provvedimento di integrazione e contestuale recupero delle somme percepite a titolo di integrazione ai finanziamenti assegnati al predetto Ente nell'ambito, tra gli altri, del P.R.O.F. 2006 per un totale di Euro 23.787,00 secondo quanto di seguito riepilogato:
PROF 2006 - integrazioni concesse con DD.DD.GG. n. 184 del 27/06/2006 e 589 del 22/12/2006 – progetto:
- n. IF2006A0027, dal titolo "Contabile con tecnologie emergenti/Conduttore di azienda agricola" - integrazione pari a Euro 23.787,00;

VISTA la nota in entrata prot. n. 32750 del 22/05/2013 con cui l'Ente C.I.P.A. AT Ragusa ha trasmesso osservazioni in riscontro alla nota prot. n. 22630 del 04/04/2013;

RITENUTO che le osservazioni presentate avverso l'avvio del procedimento finalizzato al recupero delle somme percepite a titolo di integrazione ai finanziamenti assegnati al predetto Ente nell'ambito del P.R.O.F. 2006 non conducono ad assumere una decisione definitiva diversa da quella previamente comunicata all'Ente, tenuto conto della fondatezza dell'iter logico-giuridico caratterizzante la sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012 e n. 410 del 14/03/2014 resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, la prima peraltro confermata con sentenza n. 259/A/2013 del 19/09/2013 resa dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana e della giurisprudenza amministrativa sopra richiamata, i cui principi enunciati, specialmente quello relativo alla non incrementabilità del finanziamento concesso in origine, non possono che ritenersi applicabili a qualsiasi integrazione di finanziamento di analoga natura;

RILEVATO che, ferma restando la necessità di procedere all'annullamento dei DD.DD.GG. nn. 184 del 27 giugno 2006 e 589 del 22 dicembre 2006 per le motivazioni sopra riportate, da una verifica d'ufficio sullo storico del progetto esaminato n. IF2006A0027 dal titolo "Contabile con tecnologie emergenti/Conduttore di azienda agricola" non risulta erogata alcuna somma in favore dell'Ente CIPA AT Ragusa;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

Sono annullati i DD.DD.GG. nn. 184 del 27/06/2006 e 589 del 22 dicembre 2006, nella parte in cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento, assumendone il relativo impegno, del seguente progetto presentato dall'Ente C.I.P.A. AT Ragusa per il progetto n. IF2006A0027, dal titolo "Contabile con tecnologie emergenti/Conduttore di azienda agricola".

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale per il visto di competenza. Sarà notificato, altresì, al soggetto interessato e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)